

Ill.mo Sig. Presidente  
Dott. Mario Spagnuolo  
Commissione Tributaria Regionale per la Calabria

Pec: [commtribregcz@pce.finanze.it](mailto:commtribregcz@pce.finanze.it)

Ill.mo Presidente,

riceviamo da parte dei nostri iscritti alcune segnalazioni in ordine alle difficoltà generate dalla recente ordinanza sotto riportata, che detta ulteriori disposizioni per consentire l'effettività della trattazione da remoto del processo tributario:

*“In ossequio a quanto stabilito dall'art.27, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dai decreti del Presidente della CTR del 29 e del 30 ottobre 2020, si invitano le parti costituite e le amministrazioni impositrici a depositare tramite il sistema PTT, in formato elettronico secondo le istruzioni sul processo telematico ministeriali vigenti, copia di tutte le difese ed i documenti relativi tanto alla fase di appello che di primo grado, relativamente al giudizio da decidersi. Tanto al fine di consentire l'effettività della trattazione da remoto del processo, per come stabilito dalla normativa primaria autorizzatoria dello stesso”.*

Ebbene, ispirandoci ai principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, che ha l'obiettivo di conseguire maggiore efficienza, celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore, nonché all'art. 16 del D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018, Le segnaliamo, da subito, l'enorme disagio e difficoltà dei difensori ad assicurare la produzione dell'integrale documentazione richiesta preventivamente per consentire lo svolgimento delle udienze da remoto.

Ciò comporterebbe, infatti, la trasmissione di tutta la documentazione presente nel fascicolo in formato pdf e, firmato con firma digitale, visto il richiamo al PTT contenuto nella citata ordinanza.

Orbene, il citato art. 27, comma 1, del decreto “Ristori”, non tratta della richiesta e, quindi, del deposito di “copia di tutte le difese” e dei “documenti relativi tanto alla fase di appello che di primo grado”, ma disciplina lo svolgimento da remoto delle pubbliche udienze.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 1, è consentito svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario. Lo svolgimento attraverso le suddette modalità, sia delle udienze pubbliche e camerali che delle camere di consiglio, deve essere autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, secondo le rispettive competenze; tale decreto, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio, può altresì disporre lo svolgimento delle predette udienze o camere di consiglio anche solo parzialmente tramite collegamenti da remoto, in base alle dotazioni informatiche e alle risorse tecniche e finanziarie disponibili per la giustizia tributaria. Qualora venga disposta la discussione da remoto, la segreteria ha l'onere di comunicare alle parti l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, di regola almeno tre giorni prima della trattazione. Delle udienze che si svolgono da remoto si redige apposito verbale nel quale si dà atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, in particolare per ciò che riguarda la trattazione dei dati personali, che deve avvenire nel rispetto della relativa disciplina. Tanto i verbali redatti quanto i provvedimenti adottati in occasione di un collegamento da remoto si considerano assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Si aggiunga che i “nuovi” incombenzi richiesti rischiano di esternalizzare ai professionisti (avvocati/commercialisti) le attività che dovrebbero svolgere le segreterie, nel digitalizzare i giudizi di cui al grado precedente.

Difatti, è una deroga all'art. 12 (Deposito di atti e documenti non informatici) DM 163 / 2013, ove si afferma che gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nell'intento di favorire il regolare svolgimento del processo e nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto gli Ordini professionali che rappresentiamo, siamo a richiederLe un suo pregiato intervento anche sugli uffici di segreteria della Commissione da Lei presieduta, in merito alla produzione dei fascicoli di primo grado in modalità digitale (già in loro possesso), da fornire ai collegi giudicanti, lasciando eventualmente ai difensori l'incombenza di fornire l'ulteriore documentazione in loro possesso che ritengono utile ai fini della trattazione del processo. Grati per il Suo intervento, inviamo i più cordiali saluti.

Il Presidente del COA Catanzaro  
Avv. Antonello Talerico

Il Presidente dell'ODCEC Catanzaro  
dott.ssa Rosamaria Petitto